

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GUALTIERI, VENANZETTI, COVI, CARTIA, FERRARA SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, PINTO Biagio e ROSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1984

Riforma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

ONOREVOLI SENATORI. — A quattordici anni dall'introduzione in Italia del divorzio, occorre adeguare sia la legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia la successiva legge 1° agosto 1978, n. 435, che riconobbe alcune garanzie all'ex coniuge (assistenza sanitaria, pensione di reversibilità, assegno a carico dell'eredità) anche in relazione al nuovo diritto di famiglia.

La legge 1° dicembre 1970, n. 898, che superò con successo la prova referendaria del 1974, ricevendo la piena sanzione da parte dell'elettorato, ha dimostrato di non essere una minaccia di disgregazione delle famiglie e di disagio sociale, ma, al contrario, i dati statistici mettono in rilievo che dal 1972, anno in cui si è registrato il maggior numero di divorzi, dovuto soprattutto alla regolarizzazione delle situazioni pendenti, si è arrivati, dopo una diminuzione, all'attuale stabilizzazione del numero annuo dei divorzi.

Il timore che gli italiani fossero immaturi per tale istituto e quindi ne abusassero, si è rivelato senza fondamento; oggi è invece necessario adeguare la legge alla nuova realtà sociale profondamente modificata anche dalle battaglie delle donne, che hanno inciso nella cultura e nel costume del Paese,

determinando una crescita sociale e civile delle coscienze. Bisogna inoltre facilitare l'applicazione della legge stessa, attraverso una migliore regolamentazione dei rapporti fra gli ex-coniugi, e fra questi e gli eventuali figli.

L'istituto avrebbe potuto trovare una più organica collocazione all'interno delle disposizioni del codice civile riguardanti il matrimonio. L'occasione è stata persa nel 1975, perchè ancora erano troppo recenti le polemiche degli antidivorzisti, anche se concluse con la conferma referendaria dalla legge del 1970.

La presentazione di questo disegno di legge, che si limita alla riforma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni e integrazioni, non ha il significato di una rinuncia ad inserire il divorzio nel diritto di famiglia, ma è solo un rinvio, motivato da considerazioni di ordine pratico, non ultima quella che, essendo state ripresentate in questa legislatura varie proposte di riforma della legge sul divorzio, è sembrato giusto assumere una posizione su un adeguamento che è necessario ed urgente; tale decisione vuole altresì testimoniare la volontà di proseguire una battaglia laica e progressista, che ha sempre visto il Partito

repubblicano italiano ed in particolare il Movimento femminile repubblicano in prima linea.

a) L'articolo 1 del disegno di legge, prevede che i delitti contro la moralità pubblica, il buon costume e l'omicidio o tentato omicidio, commessi da un coniuge, rientrano tra i motivi che legittimano la presentazione di domanda di divorzio, anche se non sono stati commessi a danno del coniuge o di discendenti.

b) L'articolo 2 fissa in tre anni il periodo di separazione dopo la sentenza, per poter avanzare domanda di divorzio.

Tale periodo è riducibile a due anni nel caso che entrambi i coniugi siano d'accordo.

Non è sembrato opportuno, anche sulla base della sensibilità collettiva, mantenere i lunghi termini attualmente previsti. Un periodo di tre anni pare più che sufficiente come disincentivo e fase di riflessione ad evitare scioglimenti promossi con leggerezza.

Non si è previsto un periodo diverso nel caso di addebito, perchè è ormai patrimonio comune che le relazioni matrimoniali possono proseguire solo col costante impegno di entrambi e che la scelta, anche di uno solo di essi, nel senso della separazione prima e dello scioglimento poi, non possa essere contrastata e penalizzata.

L'accordo di entrambi i coniugi, viceversa, consente un'ulteriore abbreviazione del periodo di separazione a due anni. Non è sembrato più giustificato attribuire rilevanza giuridica alla separazione di fatto, per cui l'articolo elimina, senza sostituzione, le disposizioni transitorie della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Superata infatti la necessità di una norma transitoria, è opportuno dare alla sola separazione legale o giudiziale il valore di consapevolezza o presa d'atto da parte dei coniugi circa l'impossibilità di proseguire la convivenza.

Questa soluzione va incontro anche ad esigenze di chiarezza nei rapporti fra i coniugi e li responsabilizza di fronte a decisioni estremamente importanti.

c) L'articolo 3 prevede, per i casi in cui il presupposto del divorzio risulti documen-

talmente ed i coniugi siano d'accordo sulle condizioni, un procedimento abbreviato, che consta, come per la separazione consensuale, nella comparizione delle parti avanti al presidente, e nella successiva omologazione del tribunale; intende ridurre i tempi ed i costi della procedura.

Lo stesso articolo regola i casi in cui la domanda di divorzio venga proposta in pendenza del giudizio di separazione.

d) L'articolo 4 prevede che la moglie possa, su sua richiesta, conservare il cognome del marito, per evitare che da consuetudini collegate alla vita matrimoniale possa derivare pregiudizio a lei o ai figli. È confermata, come durante la separazione (articolo 156-bis del codice civile), la possibilità per il marito di inibire l'uso del proprio cognome.

e) L'articolo 5 prevede meccanismi di adeguamento automatico dell'assegno, e garanzie per il suo versamento; l'inadempienza è perseguita penalmente.

Con tale norma si intendono predisporre le adeguate garanzie per il coniuge economicamente più debole ed ovviare alle lacune della normativa esistente.

Perchè il matrimonio non comporti vitalizi a danno dell'altro coniuge e il divorzio non possa costituire motivo di ricatti e speculazioni, l'articolo prevede che l'assegno è dovuto solo a chi non può procurarsi mezzi sufficienti a causa della cura e dell'educazione dei figli, dell'età, di malattia o infortunio, o per altre impossibilità di cui non abbia colpa. La norma prevede la quantificazione minima dell'assegno, nonchè la documentazione dei redditi.

L'obbligo alla corresponsione cessa solo nell'ipotesi di nuove nozze, non essendo stata ritenuta sufficiente l'intervenuta convivenza *more uxorio*.

Con questa scelta, si è consapevoli di trascurare un fenomeno importante, e oggi di vaste proporzioni, come quello della famiglia di fatto.

È un tema complesso, che dovrà essere affrontato, nei tempi brevi, con apposita normativa, che codifichi i rapporti fra i singoli, e fra questi e la società e lo Stato.

f) L'articolo 6 elimina una situazione paradossale, in base alla quale la donna che divorzia non può risposarsi prima di trecento giorni dalla sentenza, perchè se nascesse un figlio in questo periodo, sarebbe attribuibile all'ex marito, dal quale vive separata da vari anni!

Per sottrarsi a questo incredibile divieto, la neodivorziata deve chiedere l'autorizzazione a sposarsi, dichiarando di non essere incinta e allegando a conferma un certificato medico. Quindi, se, per ipotesi, la donna aspetta un figlio da un altro uomo, non potrà sposarsi prima di averlo messo al mondo.

g) Gli articoli 7 e 8 mettono in risalto che entrambi i genitori concorrono agli obblighi nei confronti dei figli, e regolamentano la quantificazione, la indicizzazione e le garanzie della corresponsione dell'assegno da parte del genitore non affidatario, in maniera analoga a quella prevista per il coniuge.

È interessante rilevare che l'assegno di mantenimento eventualmente percepito da uno dei due coniugi entra a far parte integrante del reddito di quest'ultimo, anche ai fini del contributo che questi deve per i figli.

Questa norma giustifica la percentuale minima fissata, pari al 40 per cento dei redditi del coniuge erogante, che può apparire penalizzante, e nel contempo vuole evidenziare l'importanza del concorso di ambedue i genitori nei riguardi dei figli.

Ove sussista il consenso di entrambi gli ex coniugi, e purchè ciò tuteli l'interesse del minore, è previsto l'affidamento congiunto o alternato. Analogamente, anche nel caso di affidamento ad uno solo dei genitori, è previsto che consensualmente entrambi assumano impegni relativi al mantenimento, alla educazione ed istruzione della prole, il cui mancato assolvimento prevede automaticamente conseguenze anche sull'entità dell'assegno.

Tali disposizioni, oltre che essere suggerite dalla necessità di ridurre il più possibile effetti negativi sui figli, e assicurare l'armonico sviluppo degli stessi, conservando il ruolo affettivo ed educativo di entrambi i genitori, vengono anche incontro, nell'am-

bito dell'ordinamento attuale, alle richieste dei genitori non affidatari, che in maggioranza sono i padri, di conservare il loro ruolo affettivo ed educativo.

Anche se la norma in questione non introduce alcun nuovo istituto, essa risulta di rilevante valore sociale per la maggiore responsabilizzazione di entrambi gli ex coniugi nello svolgimento del ruolo di genitori. La forza innovativa di tale impostazione è rilevante, visto che il nostro ordinamento, purtroppo anche nelle norme del nuovo diritto di famiglia, eredita dal passato una esasperazione dell'aspetto economico nella regolamentazione dei rapporti genitori-figli, trascurando la parte affettiva ed educativa.

Nella stessa direzione va la norma introdotta nel presente articolo, che obbliga gli ex coniugi a comunicarsi tempestivamente gli eventuali cambiamenti di domicilio o di residenza.

h) L'articolo 9 estende al coniuge divorziato una importante modificazione introdotta dalla riforma del diritto di famiglia per i provvedimenti di separazione, che riguarda il coniuge affidatario dei figli, cui spetta, di preferenza, l'abitazione della casa familiare.

Inoltre lo stesso articolo consente che il vincolo abbia efficacia verso i terzi, purchè trascritto, ed equipara la condizione del coniuge non assegnatario a quella di chi è sottoposto a sfratto.

Anche questa norma è stata inserita nell'ottica di tutelare l'equilibrio psicologico dei figli, non sottoponendoli, ove sia possibile, ad un cambiamento dell'ambiente di vita.

i) Gli articoli 11, 12 e 13 rafforzano ulteriormente la posizione del coniuge divorziato, sia sotto il profilo previdenziale che successorio, e riconoscono all'ex coniuge il diritto alla reversibilità della pensione, nella stessa piena misura riscontrabile durante il matrimonio, a tutela dei diritti acquisiti, prescindendo dal fatto che l'ex coniuge defunto fosse o meno obbligato in vita alla somministrazione dell'assegno periodico. Per lo stesso principio non si riscontra differenza di trattamento per il coniuge cui sia addebitabile lo scioglimento del matrimonio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le lettere *b*) e *c*) del numero 1) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario o tentato omicidio. ».

Art. 2.

Il numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è modificato come segue:

al primo capoverso della lettera *b*) sono soppresse le parole: « ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni »;

il secondo capoverso della lettera *b*) è sostituito dal seguente:

« In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi per almeno tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. I tre anni sono riducibili a due nel caso i coniugi ne facciano espressa e concorde richiesta. Ai fini della prova della cessata convivenza fa stato fino a prova contraria la sentenza di separazione o il decreto di omologazione della separazione consensuale. »;

il terzo capoverso della lettera *b*) è soppresso;

dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

« g) l'altro coniuge sia stato dichiarato interdetto con sentenza passata in giudicato ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è così modificato:

dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

« Se i coniugi concordano nella domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè sulle condizioni accessorie inerenti ai rapporti economici e alla prole, il presidente del tribunale, verificati i presupposti della domanda, pronuncia in conformità della domanda stessa dando atto del consenso dei coniugi. Detto provvedimento acquista efficacia con l'omologazione del tribunale il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

Qualora l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli sia in contrasto con l'interesse di questi, il giudice riconvoca i coniugi e, sentiti eventualmente i figli, indica le modifiche da adottare nell'interesse dei figli stessi. In caso di inidonea soluzione può rifiutare allo stato l'omologazione. »;

il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Se il coniuge convenuto non compare o se non concorda con la domanda, il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile. »;

il sesto comma è soppresso;

dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Se al momento della proposizione della domanda di divorzio il giudizio per la separazione non è ancora definito e pende davanti al tribunale, i processi devono essere riuniti davanti al giudice della separazione.

Se il giudizio di separazione pende davanti alla corte d'appello o alla corte di cassazione, esso prosegue limitatamente all'accertamento relativo all'addebito delle responsabilità.

Le prove raccolte relative all'assegno al coniuge ed all'affidamento dei figli vengono acquisite al giudizio di divorzio ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Il tribunale, con il provvedimento con il quale pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la moglie che ne faccia istanza a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio, ove provi la sussistenza di un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

L'istanza di cui sopra può essere formulata, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nei giudizi tuttora pendenti in relazione alle pronuncie di scioglimento o di cessazione degli effetti civili definite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sia nelle sedi di grave che in separato giudizio.

Il tribunale può in ogni tempo vietare, secondo le circostanze, l'uso del cognome del coniuge divorziato ».

Art. 5.

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« Con il provvedimento che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l'obbligo per uno dei due coniugi di som-

ministrare all'altro un assegno periodico ove questi non abbia redditi sufficienti al suo mantenimento e non possa procurarseli a causa della cura ed educazione dei figli, della sua età, di malattia od infortunio, dell'impossibilità non per sua colpa di svolgere un lavoro retribuito.

I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione dinanzi al presidente del tribunale la documentazione relativa ai propri redditi ed ai propri patrimoni. Ove necessario il presidente può disporre l'assunzione di informazioni, anche a mezzo della Guardia di finanza. Il presidente determina l'assegno di regola in misura non inferiore ad un terzo della differenza tra i due redditi o al quaranta per cento dell'unico reddito. L'assegno potrà essere determinato in misura diversa, tenuto conto delle condizioni di vita, della situazione economica e patrimoniale dei coniugi, della durata del matrimonio, dell'apporto dato alla vita familiare, e delle preclusioni o limitazioni da tale apporto derivanti all'attività lavorativa.

Se entrambe le parti sono d'accordo, la corresponsione potrà avvenire in un'unica soluzione.

L'assegno, nel caso in cui l'obbligato abbia un reddito di lavoro dipendente, viene adeguato automaticamente secondo gli incrementi e decrementi del reddito dell'obbligato. Negli altri casi sarà adeguato automaticamente secondo le variazioni del costo della vita delle famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT. Nei casi di redditi misti i criteri di adeguamento automatico saranno applicati in proporzione all'entità degli stessi.

Il tribunale può, a seconda delle circostanze, apportare dei correttivi a tale indicizzazione.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il tribunale può su istanza di parte disporre la revisione delle disposizioni relative all'assegno.

Le pene previste dall'articolo 570 del codice penale per violazione agli obblighi di assistenza familiare si applicano anche al coniuge divorziato che si sottrae alla corresponsione dell'assegno dovuto.

L'obbligo alla corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge cui è stato attribuito passa a nuove nozze ».

Art. 6.

L'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2), lettere *b)* ed *f)*, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi ».

Art. 7.

Gli articoli 6, 9 e 11 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono soppressi.

Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio permane l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile. L'obbligo permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio adotta ogni provvedimento relativo ai figli minori, con la vigilanza del giudice tutelare, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale degli stessi.

Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento, il tribunale deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo ed emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Ove il tribunale lo ritenga utile agli interessi dei minori, anche in relazione all'età degli stessi, sarà possibile, in caso di accor-

do di entrambi i genitori, l'affidamento congiunto o alternato.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salvo che il tribunale, ove lo ritenga utile agli interessi dei minori, disponga l'esercizio congiunto della potestà, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi. Tranne quando sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse sono adottate da entrambi i coniugi.

Il genitore non affidatario conserva il diritto di vigilare ed il dovere di collaborare all'educazione ed all'istruzione dei figli.

Entrambi i genitori devono attenersi alle condizioni determinate dal tribunale.

In presenza di figli minori, ciascuno degli ex coniugi è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di domicilio o di residenza.

Art. 8.

Il genitore cui sono affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze o fino al raggiungimento della maggiore età dei figli.

Nei casi di affidamento congiunto o alternato, si ha il concorso di entrambi all'usufrutto legale.

Il contributo economico di entrambi i genitori al mantenimento dei figli, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento degli stessi, è calcolato tenendo conto dei seguenti elementi:

sostanze e redditi di ognuno dei genitori, ivi compreso l'assegno eventualmente percepito da parte dell'altro coniuge;

eventuali redditi dei figli;

l'apporto del coniuge non affidatario alla cura ed all'allevamento dei figli.

L'accertamento dei redditi e situazioni patrimoniali e l'adeguamento automatico del contributo sono regolati come per l'assegno attribuito al coniuge, di cui all'articolo 5.

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concer-

nenti l'affidamento dei figli e l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi, e le disposizioni relative alla misura ed alle modalità del contributo.

I genitori possono ricorrere al giudice tutelare quando ritengono che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse morale e materiale dei figli.

Art. 9.

L'abitazione della casa familiare spetta di preferenza, ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli, limitatamente al periodo del loro affidamento.

Il vincolo di assegnazione, se trascritto, ha efficacia nei confronti dei terzi anche ai fini dell'equiparazione della condizione del coniuge non assegnatario a quella di chi è sottoposto a sfratto.

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, o l'ordinanza del presidente che sia stata omologata dal tribunale, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che l'ha emessa all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 ».

Art. 11.

In caso di premorienza dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze, alla pensione di reversibilità e agli altri assegni che sareb-

bero spettati qualora non fosse intervenuta la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Qualora esistano più coniugi rispetto ai quali è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non passati a nuove nozze, oppure esistano uno o più di essi e il coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, la pensione stessa e gli altri assegni sono ripartiti tra tutti in relazione alla durata dei rispettivi matrimoni. La ripartizione è fatta, su domanda degli interessati che dimostrino di averne diritto, dall'ente di previdenza tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità.

Art. 12.

In caso di genitori divorziati, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogatore di pensione in parti uguali a ciascun genitore.

Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.

Analogamente si provvede in caso di divorzio per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 13.

L'articolo 9-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli eredi dell'ex coniuge obbligato al pagamento di un assegno periodico, non titolare di pensione diretta o titolare di pensione non reversibile, ovvero di pensione che, pur reversibile, sia inferiore all'assegno periodico, sono tenuti a corrispondere al coniuge superstite divorziato, fino all'eventuale passaggio a nuove nozze, l'intero assegno periodico ovvero la differenza tra l'importo dell'assegno periodico e quello della pensione di

reversibilità di cui è riconosciuto titolare il coniuge divorziato superstite.

In accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione ».

Art. 14.

Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla legge 1° dicembre 1970, numero 898, e successive modificazioni, è competente il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.